

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 897

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DI BELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 1994

---

Vendita di arenili demaniali utilizzati da privati per la  
realizzazione di stabili opere di difesa dal mare, di fabbricati  
e terreni

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il fenomeno della erosione delle coste è andato accentuandosi in molte regioni rivierasche tanto da costituire un autentico pericolo per molti fabbricati posti sul litorale e un tempo ubicati a distanza di sicurezza dalla riva.

Da qui l'esigenza di interventi di tutela dei propri beni dei tanti proprietari di fabbricati e terreni, molti dei quali hanno invocato per anni, quasi sempre inutilmente, interventi da parte dello Stato che, quando vi sono stati, si sono limitati alla difesa dei grossi agglomerati urbani là dove le amministrazioni locali sono state particolarmente attive.

Venivano così trascurate molte zone periferiche e marginali dove i proprietari hanno provveduto da soli ed a proprie spese a costruire idonee opere di difesa, sostituendosi in questo modo allo Stato.

Per realizzare tale obiettivo i privati, costretti ad affrontare spese enormi per difendere le proprietà dalla furia del mare, sono stati a volte costretti ad occupare modesti appezzamenti di arenili demaniali che solo in pochissimi casi superano i 300 metri quadrati, mentre nella generalità dei casi non superano i 100 metri quadrati.

Si tratta di un fenomeno molto generalizzato che ha prodotto negli anni un autentico esercito di «abusivi» che di tanto in tanto le Capitanerie di porto cercano di perseguire: un vero e proprio assurdo poichè decine di migliaia di cittadini sono stati costretti a sostituirsi allo Stato assente per difendere

la loro proprietà, quasi sempre la loro casa, e la vita delle loro famiglie, sostenendo spese che in molti casi hanno pesato non poco sui bilanci familiari, ed oggi si vedono, per questo, perseguitati da quello stesso Stato che ne ha ignorato le richieste di aiuto, solo perchè nel realizzare queste opere hanno sconfinato di qualche metro nel demanio marittimo.

Da una situazione del genere l'amministrazione dello Stato trae soltanto danno, infatti migliaia di piccoli appezzamenti di arenile demaniale restano improduttivi, anzi generano solo controversie giudiziarie che non giovano nè ai cittadini costretti da fatti obiettivi a diventare inadempienti nè allo Stato che non trae alcun profitto, e presenta un volto assenteista e prepotente.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di risolvere con equità un problema che interessa migliaia di cittadini dei comuni rivieraschi, consentendo loro di regolarizzare la propria posizione attraverso un provvedimento che permetterebbe all'amministrazione dello Stato di tramutare tante piccole o piccolissime partite attualmente improduttive in un incasso di miliardi, sanando una situazione di colpevole inerzia, senza inferire su cittadini che in stato di palese necessità e per un legittimo interesse hanno agito non in conformità con la normativa vigente, oggettivamente impossibilitata a prevedere le modifiche che la natura impone alle situazioni di fatto.

Nessun onere è previsto per lo Stato.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

1. È autorizzata, in deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia, e secondo le modalità e i termini indicati nella presente legge, la vendita a privati di porzioni di arenili sulle quali siano state realizzate stabili opere per la difesa dal mare di terreni e fabbricati.

## Art. 2.

1. Le opere di cui all'articolo 1 devono consistere in manufatti in muratura, conglomerati cementizi o massi di pietra o in calcestruzzo, purchè esse non ostacolino la realizzazione di interventi pubblici progettati per l'organica difesa delle coste e non ostacolino scelte di carattere strategico per la difesa militare.

2. Le domande per l'acquisto delle porzioni di arenile, redatte in carta legale, devono essere presentate alla Capitaneria di porto competente per territorio, corredate dalla seguente documentazione:

a) un estratto catastale attestante la proprietà, da parte del richiedente, dei terreni e dei fabbricati per la cui protezione dal mare siano state realizzate le opere di difesa;

b) la planimetria catastale dei terreni e dei fabbricati di cui alla lettera a), riportante la porzione di arenile demaniale occupata per la realizzazione delle opere;

c) un atto notorio, legalizzato dal sindaco del comune competente per territorio, attestante che le relative opere di difesa sono state realizzate in data anteriore al 1° gennaio 1990.

## Art. 3.

1. Le Capitanerie di porto, previo accertamento della consistenza e ubicazione delle opere di difesa realizzate dal richiedente e della loro rispondenza alle finalità della presente legge, nonché sulla scorta delle valutazioni operate dal competente Ufficio tecnico erariale in ordine alle porzioni di arenili demaniali richieste, provvedono all'istruttoria delle domande comunicando agli interessati la somma da versare per l'acquisto delle stesse, nonché la indicazione dei lavori ritenuti necessari al completamento delle opere di difesa già realizzate. Il completamento avverrà a cura e spese degli interessati.

## Art. 4.

1. La porzione di arenile occupato dalle opere di cui all'articolo 1, compresi gli spazi demaniali in esse racchiusi, non deve superare i 300 metri quadrati e deve essere confinante con la proprietà del richiedente, il quale ha il diritto di prelazione su qualsiasi altro richiedente.

## Art. 5.

1. Gli aventi diritto all'acquisto degli arenili posti in vendita ai sensi della presente legge sono tenuti a presentare domanda alle Capitanerie di porto competenti per territorio, corredate dai documenti di cui all'articolo 2 della presente legge, entro 180 giorni dalla data della pubblicazione della stessa sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Trascorso tale termine essi perdono il diritto di prelazione ed in tal caso l'amministrazione ha facoltà di alienare detti arenili a chiunque ne abbia fatto richiesta, ove lo ritenga opportuno.

## Art. 6.

1. Ultimata l'istruttoria la Capitaneria di porto invita il richiedente ad effettuare entro 180 giorni il versamento della somma dovuta.

## Art. 7.

1. Il comandante della Capitaneria di porto competente per territorio, entro novanta giorni dalla data del versamento, dispone il trasferimento del bene demaniale al richiedente, mediante atto pubblico notarile le cui spese, comprese quelle successive di accertamento, saranno a completo carico del medesimo.

2. Il mancato pagamento rende nulla la richiesta di acquisto e tutti gli atti relativi.

## Art. 8.

1. Le Capitanerie di porto ove, nel fare i rilievi previsti dalla presente legge, individuassero case di civile abitazione o immobili di qualunque altro tipo siti negli spazi demaniali procedono al relativo accatastamento a favore dello Stato o ne ordinano la demolizione motivando l'uno o l'altra scelta in una relazione da inviare al Ministero.

